



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni Prima, Terza e Quinta

PROPOSTA DI LEGGE N. 59/XIII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

LUCIANA DE FRANCESCO, DANIELA IRITI E FILOMENA GRECO

RECANTE:

“Servizio di sociologia della Calabria”

RELATORE: ANGELO BRUTTO

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il Presidente
F. to Angelo Brutto

Relazione illustrativa

Le disposizioni della presente legge intendono istituire e disciplinare il Servizio di sociologia del territorio nell’ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Calabria, valorizzando le competenze proprie delle discipline sociologiche senza intervenire in materia di esercizio delle libere professioni e nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle professioni regolamentate e non regolamentate.

La legge regionale 26 novembre 2003, n. 23, “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”, ha assegnato alla Regione compiti di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali, oltre alla verifica della relativa attuazione e alla disciplina dell’integrazione degli interventi, attribuendo ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e la partecipazione alla programmazione regionale. Con la DGR n. 499/2023, recante “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali”, la Regione Calabria ha ulteriormente contestualizzato le mutate esigenze territoriali e organizzative, mantenendo l’impianto della legge regionale n. 23/2003 e valorizzando il ruolo degli Ambiti territoriali sociali e dei Piani sociali di zona quali strumenti della gestione associata delle funzioni in materia di politiche sociali.

Nel contesto, ancora in evoluzione, del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono definirsi sempre meglio i bisogni delle comunità e le possibili strategie di intervento. Si rende pertanto necessario rafforzare gli strumenti di conoscenza e di lettura dei fenomeni sociali, di analisi dei bisogni, di programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione delle politiche territoriali, valorizzando l’apporto delle competenze sociologiche all’interno del sistema dei servizi sociali.

La figura del sociologo, in possesso di adeguati titoli di studio, competenze ed esperienza professionale, può contribuire alla comprensione delle trasformazioni sociali e dei fenomeni di disagio individuale, familiare e di comunità, fornendo strumenti di analisi e metodologie progettuali utili alla definizione degli interventi. Tale apporto assume particolare rilievo rispetto alle responsabilità familiari, alle condizioni di fragilità e vulnerabilità, al disagio giovanile, alla povertà educativa, alle persone anziane, alle persone con disabilità, ai fenomeni di esclusione sociale e, più in generale, alla qualità della vita e al benessere delle comunità.

La proposta di legge ha quindi l’obiettivo di valorizzare il Servizio di sociologia del territorio quale funzione specialistica di supporto alla programmazione, alla progettazione, al monitoraggio

e alla valutazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Il Servizio è inserito nella programmazione degli Ambiti territoriali sociali e organizzato nell'ambito della relativa struttura di governance e degli Uffici di Piano, secondo le modalità definite dai Piani sociali di zona e nel rispetto delle competenze dei Comuni associati, evitando la costituzione di nuove strutture amministrative autonome.

In tale quadro viene rafforzata la partecipazione del sociologo alle attività di analisi dei bisogni, programmazione, progettazione, monitoraggio e valutazione e viene promosso, nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della normativa statale vigente, il perseguimento degli obiettivi connessi ai Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e ai processi di integrazione sociosanitaria.

Le attività del Servizio interessano i diversi settori di intervento previsti dalla programmazione sociale territoriale e comprendono funzioni di carattere socio-relazionale, comunicazionale, informativo, di orientamento, di analisi e di supporto. Con riferimento alla comunità scolastica, gli interventi sono finalizzati alla promozione del benessere e al contrasto del disagio giovanile, della dispersione scolastica, della povertà educativa e culturale, dei comportamenti a rischio, del bullismo, della dipendenza da internet e della ludopatia, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle competenze delle diverse professionalità. Per le famiglie in fase di separazione o divorzio caratterizzate da elevata conflittualità, il Servizio svolge attività di informazione, orientamento e supporto sociale, anche favorendo l'accesso ai percorsi di mediazione familiare svolti da professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

Particolare attenzione è riservata alle persone con disabilità e alle loro famiglie, attraverso la diffusione della cultura della vita indipendente, l'informazione e l'orientamento, nonché la mappatura dei servizi, delle opportunità territoriali e delle risorse professionali disponibili, mediante l'utilizzo e l'integrazione dei sistemi informativi istituzionali esistenti.

Il Servizio concorre inoltre alle attività di monitoraggio e valutazione dell'impatto sociale, alla valutazione dell'attuazione dei LEPS e all'analisi dei risultati delle politiche pubbliche territoriali.

Il raccordo con l'Osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale e con il Sistema Statistico Calabria (SiSCal) consente di valorizzare i dati territoriali già disponibili e di contribuire alla predisposizione di indicatori relativi al benessere sociale, alla povertà, all'esclusione sociale, ai fenomeni demografici e alle vulnerabilità emergenti, a supporto della programmazione e della valutazione delle politiche territoriali.

La proposta valorizza altresì il contributo del Servizio ai processi partecipativi di analisi dei

bisogni e ai procedimenti di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore, nel rispetto delle competenze dell'amministrazione precedente e della normativa vigente. Le attività sono svolte in forma integrata e multiprofessionale, salvaguardando le attribuzioni delle altre professioni e senza attribuire ai sociologi attività sanitarie, psicologiche, di servizio sociale professionale, di mediazione familiare o altre attività tipiche o riservate per legge, salvo il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall'ordinamento.

Per lo svolgimento delle attività riconducibili alle discipline sociologiche, il Servizio si avvale di professionisti in possesso di adeguati titoli di studio e competenze, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4, della legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1, e successive modificazioni, nonché della normativa statale ed europea vigente in materia di professioni, concorrenza e attività riservate.

L'avvio del Servizio è accompagnato da una fase di sperimentazione della durata di tre anni, attraverso un gruppo di lavoro nel quale è prevista la presenza di dieci sociologi professionisti individuati mediante procedura pubblica comparativa, improntata a trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. La selezione valorizza una comprovata esperienza professionale almeno triennale nei diversi ambiti della ricerca sociale e sociologica applicata, dell'analisi dei bisogni e dei fenomeni sociali, degli studi territoriali, della programmazione e progettazione sociale, delle politiche sociali e del welfare territoriale, della previdenza e inclusione sociale, del monitoraggio e della valutazione delle politiche pubbliche e degli interventi sociali, dell'analisi organizzativa e dei processi sociali, degli interventi di comunità, della partecipazione, dell'integrazione sociale e della disabilità. Le attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi rilasciate ai sensi della legge n. 4/2013 e le certificazioni di conformità alle norme tecniche UNI applicabili non costituiscono requisito necessario per l'accesso alla selezione.

Durante la sperimentazione è assicurato il raccordo con gli Ambiti territoriali sociali interessati, con l'Osservatorio regionale competente in materia sociale e, per i profili di integrazione sociosanitaria, con il Dipartimento regionale competente in materia di salute e con le Aziende sanitarie interessate. Al termine del triennio è prevista una valutazione complessiva dell'attuazione della sperimentazione, dei risultati raggiunti, delle criticità emerse e della sostenibilità organizzativa e finanziaria del modello.

Sulla base degli esiti della sperimentazione, la Regione, nell'ambito della programmazione e promozione regionale in materia di politiche sociali, può individuare eventuali misure per la valorizzazione e lo sviluppo delle attività del Servizio, favorendone il raccordo con gli Ambiti territoriali sociali e con gli altri soggetti istituzionali competenti. Tali misure sono comunque

ricondotte ai limiti delle risorse nazionali e comunitarie disponibili, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e dei principi di concertazione e sussidiarietà.

L’impostazione complessiva della proposta è quindi volta a integrare stabilmente le competenze sociologiche nella programmazione sociale territoriale, rafforzando la capacità di lettura dei bisogni e di valutazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze istituzionali e professionali esistenti e secondo criteri di sostenibilità organizzativa e finanziaria.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Servizio di sociologia del territorio è configurato quale funzione specialistica di supporto al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e opera nell’ambito della programmazione degli Ambiti territoriali sociali e delle strutture già esistenti, senza determinare l’istituzione di nuove strutture amministrative.

Le attività previste, aventi carattere prevalentemente programmatico, di analisi, supporto, monitoraggio e valutazione, sono svolte mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’eventuale successiva valorizzazione e sviluppo del Servizio non determina automatici obblighi di spesa, essendo subordinata alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie e ai relativi limiti di utilizzazione.

Pertanto, all’attuazione della legge si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**PROPOSTA DI LEGGE N. 59/XIII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI LUCIANA DE
FRANCESCO, DANIELA IRITI E FILOMENA GRECO**

RECANTE:

“Servizio di sociologia della Calabria”

- Relatore: Angelo Brutto -

Tabella 1: Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma ordinamentale istituzione e finalità del servizio	//	//	//
2	Norma di programmazione di compiti e funzioni del servizio	//	//	//
3	Norma ordinamentale legge quadro	//	//	//
4	Norma sulle disposizioni transitorie	//	//	//
5	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Norma di entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale e programmazione che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

“Servizio di sociologia della Calabria”

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. Per garantire ai cittadini della Regione Calabria l'accesso alle prestazioni sociali attinenti alle discipline sociologiche è istituito, nel sistema dei servizi sociali della Regione, il Servizio di sociologia del territorio, di seguito denominato “Servizio di sociologia”, quale funzione specialistica di supporto alla programmazione, alla progettazione, al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali che rappresenta l'insieme coerente e coordinato delle attività sociologiche necessarie ai bisogni dei cittadini.
2. Gli ambiti territoriali sociali (ATS) competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali della Regione prevedono nei piani sociali di zona il Servizio di sociologia e ne disciplinano il funzionamento nel rispetto delle disposizioni della presente legge. All'elaborazione e al monitoraggio dei piani, nonché alla valutazione dei loro effetti, concorre almeno un sociologo, che partecipa alle attività di analisi dei bisogni, programmazione e progettazione.
3. Il Servizio di sociologia è previsto nella programmazione di ciascun ambito territoriale sociale ed è organizzato nell'ambito della struttura di governance dell'ATS e dell'ufficio di piano, secondo le modalità definite dal piano sociale di zona, nel rispetto delle competenze dei comuni associati e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Il Servizio di sociologia:
 - a) contribuisce al benessere nel sistema di convivenza, fronteggia e previene i fenomeni di disagio relazionale in famiglia, nella scuola e nella comunità;
 - b) favorisce il pieno e armonico sviluppo sociale dell'individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari;
 - c) promuove l'integrazione delle politiche sociali con le politiche educative e con le altre forme di intervento pubblico e privato per favorire l'inserimento e il reinserimento familiare, scolastico e sociale delle persone a rischio di emarginazione e di esclusione sociale;
 - d) fornisce gli elementi di analisi sociale e di valutazione dei bisogni della comunità territoriale di riferimento, per favorire la programmazione, la progettazione e la pianificazione di interventi in ambito sociale e di rigenerazione urbana;
 - e) promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale vigente, il perseguimento degli obiettivi connessi ai livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e ai processi di integrazione sociosanitaria.

Art. 2

(Compiti e attività del Servizio)

1. Il Servizio di sociologia svolge:
 - a) interventi sociorelazionali e comunicazionali:
 - 1) in contesti residenziali e semiresidenziali, a favore di soggetti e gruppi con manifesto disagio sociale;
 - 2) in centri di accoglienza per l'assistenza alle donne e ai minori maltrattati e abusati;
 - 3) a favore di soggetti fragili minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale e di stalking;
 - 4) a favore di persone, gruppi e famiglie ad alto rischio di disgregazione;
 - 5) a favore di persone, gruppi e famiglie nei percorsi di affido e adozione;
 - 6) a favore di minori e adulti dell'area penale;
 - 7) a favore della piena inclusione antropologico culturale e psicosociale dei cittadini immigrati;
 - 8) realizzati nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in collaborazione con le medesime e con l'ufficio scolastico regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, per promuovere il benessere della comunità scolastica e contribuire al contrasto del disagio giovanile, della dispersione scolastica, della povertà educativa e culturale, dei comportamenti a rischio, del bullismo, della dipendenza da internet e della ludopatia, ferma restando la competenza delle professionalità e dei servizi cui l'ordinamento attribuisce funzioni educative, psicologiche, sanitarie o sociosanitarie;
 - 9) di informazione, orientamento e supporto sociale alle famiglie in fase di separazione o divorzio caratterizzate da elevata conflittualità, anche favorendo l'accesso ai percorsi di mediazione familiare svolti da professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente;
 - b) interventi di inclusione sociale, relazionali e comunicazionali a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - c) interventi formativi e informativi:
 - 1) finalizzati alla diffusione della cultura della vita indipendente delle persone con disabilità, all'informazione e all'orientamento delle persone e delle famiglie, nonché alla mappatura dei servizi, delle opportunità territoriali e delle risorse professionali disponibili, mediante l'utilizzo e l'integrazione dei sistemi informativi istituzionali esistenti, nel rispetto delle competenze regionali in materia di formazione professionale e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - 2) finalizzati alla conoscenza della lingua dei segni e della scrittura braille e rivolti, ai fini dell'inclusione sociale e della formazione professionale, anche agli udenti e ai vedenti.
2. Il Servizio di sociologia:
 - a) collabora nell'ambito territoriale alle attività di programmazione e progettazione dei servizi sociali e sociosanitari al fine di rendere le azioni programmate coerenti con i bisogni sociali rilevati, nonché alle attività di progettazione sociale per l'accesso a fonti

di finanziamento dell'Unione europea, nazionali, regionali, provinciali di altri soggetti pubblici e privati;

b) favorisce le attività di ricerca e adotta gli strumenti metodologici per l'analisi dei bisogni del territorio e delle comunità;

c) esprime parere, se richiesto, su progetti e piani di ristrutturazione e rigenerazione urbana da realizzare nel territorio interessato, per promuovere lo sviluppo degli spazi sociali che tenga conto adeguatamente dei bisogni delle comunità interessate e contribuisca alla prevenzione dei disagi sociali e relazionali tra i cittadini;

d) incentiva la stipula di convenzioni tra gli ATS e le università al fine di avviare tirocini e laboratori per la realizzazione di attività di integrazione delle fasce più deboli della popolazione;

e) svolge attività di monitoraggio, di valutazione dell'impatto sociale, di valutazione dell'attuazione dei LEPS e analisi dei risultati delle politiche pubbliche territoriali;

f) in raccordo con l'Osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di povertà e del disagio sociale e con il Sistema statistico Calabria (SiSCal), concorre all'osservazione dei fenomeni sociali e all'elaborazione e all'analisi dei dati territoriali disponibili, anche attraverso la predisposizione di indicatori di benessere sociale, povertà, esclusione sociale, fenomeni demografici e vulnerabilità emergenti, al fine di supportare la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali;

g) supporta l'ambito territoriale sociale, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione procedente, nei processi partecipativi di analisi dei bisogni e nei procedimenti di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), contribuendo alla definizione di quadri conoscitivi, indicatori e strumenti di valutazione degli interventi.

3. Le attività del Servizio di sociologia sono svolte in forma integrata e multiprofessionale, nel rispetto delle competenze attribuite dalla normativa vigente alle professioni regolamentate e non regolamentate. Le disposizioni della presente legge non comportano l'attribuzione ai professionisti operanti nel servizio di attività sanitarie, psicologiche, di servizio sociale professionale, di mediazione familiare o di altre attività tipiche o riservate per legge a specifiche categorie professionali, salvo il possesso dei requisiti e dei titoli previsti dall'ordinamento per il relativo esercizio.

Art. 3

(Requisiti degli operatori)

1. Il Servizio di sociologia si avvale, per le attività riconducibili alle discipline sociologiche, di professionisti in possesso di adeguati titoli di studio e competenze, nel rispetto della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e, della legge regionale 24 gennaio 2025, n. 1 (Valorizzazione delle professioni non organizzate in ordini o collegi sul territorio della Regione Calabria) e successive modificazioni, nonché della normativa statale ed europea vigente in materia di professioni, concorrenza e attività riservate.

Art. 4

(Disposizioni attuative)

1. Il Servizio di sociologia è realizzato mediante una fase di sperimentazione della durata di tre anni. A tal fine è istituito un gruppo di lavoro composto dal direttore generale del dipartimento per le politiche sociali e sociosanitarie, da un dirigente di settore della medesima direzione, nominato dal direttore generale, e da dieci esperti sociologi professionisti, di cui all'articolo 3, in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea magistrale in sociologia, laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (LM-88), laurea specialistica in sociologia (89/S), laurea quadriennale in sociologia (vecchio ordinamento), laurea quadriennale in scienze politiche indirizzo politico-sociale o sociologico (vecchio ordinamento), laurea quadriennale in scienze economiche e sociali indirizzo sociale (vecchio ordinamento);

b) comprovata esperienza professionale, almeno triennale, in uno o più dei seguenti ambiti:

1) ricerca sociale e sociologica applicata;

2) analisi dei bisogni e dei fenomeni sociali;

3) indagini e studi territoriali;

4) programmazione e progettazione sociale;

5) politiche sociali e welfare territoriale;

6) previdenza e inclusione sociale;

7) monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche e degli interventi sociali;

8) analisi organizzativa e dei processi sociali;

9) interventi di comunità, partecipazione e integrazione sociale, disabilità.

c) esperienza pluriennale in ambiti di politiche sociali con documentata partecipazione a ricerche, progettazioni e gestioni di attività socioculturali e socioassistenziali;

d) regolarità con l'aggiornamento professionale.

2. Le attestazioni di qualità e qualificazione professionale dei servizi rilasciate ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 4/2013 e le certificazioni di conformità a norme tecniche UNI (Ente italiano di normazione) applicabili non costituiscono requisito necessario per l'accesso alla selezione.

3. Il gruppo di lavoro opera in raccordo con gli ATS interessati dalla sperimentazione, con l'Osservatorio regionale competente in materia sociale e, per i profili di integrazione sociosanitaria, con il dipartimento regionale competente in materia di salute e con le aziende sanitarie interessate. La partecipazione ai momenti di raccordo non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o rimborsi a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:

a) disciplina le modalità di avvio della fase di sperimentazione;

b) stabilisce i criteri di selezione dei dieci sociologi professionisti mediante procedura pubblica comparativa, improntata a trasparenza, imparzialità e parità di trattamento;

c) stabilisce le modalità di individuazione degli ambiti territoriali nei quali avviare la sperimentazione.

5. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1:

- a) definisce, sulla base degli studi e delle analisi di fabbisogno rappresentate dal territorio, un piano di attività per l'intero triennio, suddiviso in singole annualità, eventualmente da aggiornarsi annualmente, secondo quanto disposto dall'articolo 2;
- b) effettua le valutazioni di impatto delle politiche adottate;
- c) effettua un'analisi di impatto delle azioni poste in essere dai singoli ambiti territoriali e trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta, con particolare riferimento agli interventi realizzati, ai soggetti destinatari e beneficiari delle attività, al numero di utenti finali coinvolti.

6. Dall'attuazione delle attività di cui all'articolo 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

7. Al termine del triennio, il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, sulla base della relazione conclusiva e degli esiti della valutazione, trasmette alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attuazione della sperimentazione, contenente risultati, criticità, indicatori di efficacia e sostenibilità organizzativa e finanziaria.

Art. 5

(Valorizzazione e sviluppo del Servizio)

1. La Regione, nell'ambito della programmazione e promozione regionale in materia di politiche sociali, nei limiti delle risorse nazionali e dell'Unione Europea disponibili, in osservanza delle disposizioni dell'Unione europea e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, può individuare misure per promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività del Servizio di sociologia, favorendo il raccordo con gli ATS e con gli altri soggetti istituzionali competenti, anche attraverso:

- a) la pianificazione di eventuali prestazioni aggiuntive;
- b) l'acquisizione di servizi;
- c) il conferimento di incarichi;
- d) l'instaurazione di rapporti di lavoro connessi allo sviluppo delle attività.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.